



PARERE MOTIVATO
n. 95 in data 24 Maggio 2019

**OGGETTO: COMUNE DI PERAROLO (BL).
RAPPORTO AMBIENTALE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO.**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio*", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" concernente "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*" e ss.mm.ii.
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.2016.
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NUVV, nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NuVV.
- ATTESO** che la Commissione VAS si è riunita in data 24 Maggio 2019 come da nota di convocazione in data 23 Maggio 2019 prot. n. 201142,
- ESAMINATA** la richiesta di Parere VAS con la relativa documentazione, trasmessa dal comune con nota n.1520 del 27.04.16 assunta al prot. reg. al n.169116 del 2.05.16 successivamente integrata con nota del 19.01.18 assunta al prot. reg. al n.28633 del 24.01.18.
- ESAMINATI** gli atti, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 64/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>.



VISTA la relazione istruttoria tecnica elaborata dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, in data 24.05.2019 dalla quale emerge che il Comune di Perarolo di Cadore nel 2007 ha avviato il processo di pianificazione per la formazione del PATI del Medio Piave fra i comuni di Castellavazzo, Ospitale di Cadore e Perarolo di Cadore con accordo di copianificazione con la Regione Veneto e con la provincia di Belluno. La Commissione Regionale per la V.A.S., con parere n. 89 del 29 novembre 2007, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale con alcune prescrizioni sul rapporto ambientale preliminare allegato al documento preliminare per la redazione del PATI del Medio Piave. Nel 2013 la Giunta Comunale aveva provveduto all'adozione del "Documento Preliminare" al PATI del "Medio Piave". A seguito della D.G.C. n. 02 del 30.01.2014 di rinuncia alla copianificazione, il procedimento di formazione ed efficacia del Piano di Assetto del Territorio di Perarolo si è compiuto secondo la disciplina dell'art. 14 della L.R. 11/2004. Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006 come prescritto dall'art. 13 del medesimo Decreto Legislativo. Il progetto di P.A.T. è stato impostato con l'obiettivo di contenere l'uso del suolo e incentivare il recupero dell'edificato esistente. Le scelte strategiche per lo sviluppo del territorio di Perarolo di Cadore partono dal completamento del tessuto residenziale esistente, con la ridefinizione dei margini urbani nell'intorno di 30 m dell'urbanizzato consolidato nel rispetto del sistema dei vincoli, delle invariati e delle fragilità individuate, senza l'identificazione di linee preferenziali di sviluppo. Ne risulta un perimetro di urbanizzato consolidato estremamente aderente alla realtà territoriale dove i lotti liberi riguardano solamente le aree rimaste intercluse dal resto dell'edificazione e pertanto vocate ad un riutilizzo urbano. L'unica linea preferenziale di sviluppo a conferma della pianificazione vigente riguarda l'area a nord di Caralte a ridosso della zona dell'Adventure Park. Per il settore produttivo è identificata una sola linea di sviluppo, già prevista dallo strumento regolatore comunale nella zona di Ansogne, già occupata da una piccola porzione di zona produttiva/commerciale in una porzione di territorio già interessata dalla presenza antropica e in sicurezza dal punto di vista idraulico e geologico. Con l'intento di rispondere in modo complessivo alle problematiche/opportunità individuate e definire ambiti di particolare importanza sul territorio in esame sono predisposti appositi Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.) normati dall'articolo 30:

- Recupero ambientale de Caralte** Col propone il recupero ambientale e la valorizzazione agricola e turistica compatibile di un'area storicamente prativa e coltivata della frazione progressivamente abbandonata e rimboschitasi negli ultimi decenni.
- Contratto di Fiume (Piave e Boite)** finalizzato alla riqualificazione e rivitalizzazione dell'asta del fiume Piave e del torrente Boite, strategie e specifiche azioni progettuali necessarie od opportune per la ricomposizione paesaggistica ed ambientale del corso fluviale, modalità di gestione
- Sistema UNESCO** valorizzazione delle "attitudini prevalenti" delle aree interessate rappresentate in particolare dalla ricerca geologica, dall'escursionismo consapevole e dalla didattica basata sulle attività di ricerca ecologica e paleontologica.
- Qualità dei centri urbani** finalizzato al miglioramento della qualità dei centri urbani con la rivalutazione dell'offerta insediativa, della qualità della vita dei residenti, della valorizzazione turistica e della percezione paesaggistica dei luoghi.



Piccola ricettività riconosce lo sviluppo della ricettività complementare per il recupero e la rivitalizzazione sociale ed economica dei centri comunali non interessati da presenza ricettività alberghiera

Rete Percorsi del territorio che disciplina l'uso dei tracciati (pedonale - ciclistico - e bike veicolare), le aree di interscambio al fine di ridurre la mobilità motorizzata, la rete dei servizi di supporto, il coordinamento della segnaletica e dei prodotti informativi e la valorizzazione ed il recupero degli elementi naturalistici ed antropici presenti lungo i percorsi.

Nel Rapporto Ambientale, sulla base delle caratteristiche territoriali e dei dati a disposizione, sono state analizzate le principali componenti ambientali ed i relativi indicatori. Dalle analisi condotte è emerso che una delle maggiori problematiche che interessano il territorio di Perarolo di Cadore è rappresentata dalla fragilità di natura geologica e idrogeologica. Per quanto riguarda i centri abitati risulta che il centro storico di Perarolo ricade in una zona classificata non idonea caratterizzata da dissesto idrogeologico per frana e, in alcuni settori, anche da dissesto idrogeologico per sprofondamento carsico e per esondazione. L'area è inoltre soggetta a pericolosità geologica e idraulica P2 e P3 dal PAI. In tale contesto la norma tecnica ammette solo interventi sull'edificato esistente e prevede che per tali ambiti, in sede di formazione o revisione del P.I., venga favorita la delocalizzazione delle presenze residenziali stabili. La zona produttiva di Ansogne e la frazione di Caralte, ad eccezione di un settore limitato classificato idoneo, sono ubicate in terreni idonei a condizione per tipologie di fenomeni legati a caduta massi e trasporto solido, stabilità di versante e vicinanza ad orli morfologici. La località Col de Zordo ricade in terreni idonei a condizione, caratterizzati dalla presenza di un'area a dissesto idrogeologico per frana. Il comune di Perarolo, a seguito dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2018, è stato interessato da fenomeni di dissesto geologico ed idraulico. Sarà, pertanto, necessario provvedere ad un adeguamento del quadro conoscitivo e della tavola della fragilità oltre che ad una verifica delle scelte previste dal piano alla luce delle nuove situazioni segnalate. Per quanto riguarda le Norme Tecniche d'Attuazione del PAT, nelle aree non idonee va esclusa la possibilità di nuova edificazione, va attentamente valutata la possibilità di realizzare infrastrutture stradali non ubicabili altrove e riconsiderata la scelta di ammettere interventi di ampliamento di servizi pubblici esistenti data la pericolosità del rischio valanghe. Eventuali modifiche al grado di compatibilità geologica potranno essere conseguenti a specifici studi che dimostrino la possibilità di riclassificazione. Nel rapporto ambientale sono stati presi in considerazione diversi scenari alternativi. Utilizzando per il confronto l'impronta ecologica e la matrice di Leopold per gli impatti, la proposta di PAT è stata raffrontata con lo stato attuale, con l'opzione "zero", ovvero l'attuazione del PRG, e con lo scenario di "Espansione zero". L'esito della valutazione ha restituito un'impronta ecologica inferiore prodotta dallo scenario di "Espansione Zero" rispetto al PAT e al PRG, mentre nel bilancio degli impatti, lo scenario di PAT è risultato essere quello maggiormente performante. Lo scenario di PAT, mettendo in gioco azioni per il rispetto dell'ambiente naturale, per il miglioramento dell'assetto infrastrutturale e ricettivo non considerate dal precedente strumento di pianificazione comunale e migliorative rispetto alla situazione attuale, nonché azioni per il miglioramento dell'assetto socio-economico comunale non considerate con l'ipotesi di Espansione zero, è risultato essere quello preferibile. Le valutazioni condotte nel Rapporto Ambientale hanno consentito di giungere ad un giudizio finale che conferma la compatibilità ambientale complessiva delle azioni di PAT di Perarolo di Cadore previste tenendo comunque conto delle misure di mitigazione contenute nella norma di Piano. Una prima serie di verifiche ha riguardato la coerenza delle azioni del Pat rispetto agli obiettivi generali di sostenibilità, alle criticità riconosciute attraverso l'analisi dello stato dell'ambiente e alle indicazioni dei piani sovraordinati. Tali verifiche definiscono una sostanziale coerenza delle



azioni previste dal piano rispetto agli elementi valutati. Tuttavia alcune parziali incoerenze sono state riconosciute e specificamente sviluppate ed approfondite al fine di definire adeguate misure di mitigazione. Dalle analisi condotte è emerso come alcune previsioni del PAT potrebbero dare origine ad una serie di impatti negativi rispetto allo stato dell'ambiente. Le valutazioni rispetto agli impatti indicati sono state di tipo qualitativo e quantitativo e sono state restituite in una specifica matrice che ha consentito di individuare e misurare le azioni più critiche/problematiche, ovvero le azioni che generano maggiori impatti negativi. Per ognuna di queste sono state condotte valutazioni più approfondite e proposte delle mitigazioni. Nel Rapporto Ambientale sono state descritte le misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano. Nel documento sono stati definiti gli indicatori, le tempistiche e gli Enti preposti al monitoraggio. Le norme tecniche dovranno essere integrate inserendo nella tabella contenente il piano di monitoraggio previsto all'articolo 39 nuovi indicatori per controllare l'evoluzione delle criticità già rilevate nel Rapporto Ambientale tra cui le aree con presenza di fenomeni franosi e a rischio idrogeologico (capoluogo e discarica di Ansogno), le aree con presenza di valanghe e la vetustà della rete idrica e fognaria. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 152/2006 dovrà essere data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e se necessario delle Agenzie interessate. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio dovranno essere opportunamente tenute in considerazione nel caso di eventuali modifiche al piano e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

DATO ATTO di quanto espresso dalla competente struttura regionale Difesa del Suolo con la nota prot. n. 183821 del 10.05.2019 che si ritiene utile di seguito riportare integralmente:

“Per quanto riguarda il Quadro Conoscitivo del PAT in esame, l'aspetto geologico risulta sufficientemente approfondito e conforme alle disposizioni regionali sulle banche dati degli strumenti urbanistici e pianificatori. La documentazione geologica è costituita da tre carte tematiche (Carta Geolitologica, Carta Geomorfologica e Carta Idrogeologica) e da una relazione tecnica nella quale sono riportate una descrizione degli elaborati cartografici, una proposta di normativa tecnica d'attuazione riguardante l'aspetto geologico e una Valutazione di Compatibilità Geologica (VCG) con schede di dettaglio sulle aree in cui è previsto lo sviluppo urbanistico. Nella tavola Geomorfologica si riscontra la presenza di alcuni casi con una doppia attribuzione grafica. Nello specifico, in alcune situazioni, la grafia di area franosa risulta sovrapposta alla grafia di corpo di frana per crollo mentre in altre, la grafia di falda detritica è sovrapposta a quella di superficie con forme di dilavamento prevalentemente diffuso. Inoltre, un'area risulta essere classificata sia come rilievo morenico che come forme di deposito inframorenico. A tal proposito, per consentire una più chiara ed immediata lettura della carta ma soprattutto per impedire un eventuale problema informatico (nel Data Base del Quadro Conoscitivo ad ogni area deve necessariamente essere associato un solo attributo specifico), si ritiene opportuno che ciascuna area cartografata venga individuata con una sola grafia, privilegiando tra gli aspetti morfologici indicati, quello più recente e significativo. Nei confronti della tavola Idrogeologica si nota la mancanza dell'individuazione delle fasce di rispetto delle sorgenti captate a scopi idropotabili, indicate tuttavia nella Carta dei Vincoli (tav. 1 di progetto). Inoltre, le definizioni delle sette classi di permeabilità individuate nella legenda della tavola non corrispondono, per definizione e numero, a quelle delle classi descritte nella relazione geologica allegata. Al riguardo si evidenzia la necessità di mantenere sempre una correlazione tra gli elaborati cartografici e la corrispondente relazione illustrativa. In merito agli elaborati di Progetto, si rileva che la Carta dei Vincoli riporta correttamente



l'individuazione delle aree a pericolosità geologica ed idraulica in base al Piano di Assetto Idrogeologico della competente Autorità di Bacino. La Carta delle Invarianti e le norme tecniche d'attuazione prevedono la presenza di invarianti geologiche individuate anche sulla base dei suggerimenti forniti dalla stessa relazione geologica del quadro conoscitivo. Quest'ultima, però, tra le proposte di invariante geologica individua, erroneamente, i movimenti franosi che, non presentando in nessun caso caratteristiche per essere definiti invarianti, devono essere cartografati nella carta della fragilità ed in quella dei vincoli (solo se connessi a perimetrazioni PAI) e disciplinati dalla rispettive norme di attuazione. Nella Carta delle Fragilità, il territorio comunale viene classificato in base alla compatibilità geologica, che distingue le aree idonee, le aree idonee a condizione e le aree non idonee. Le zone idonee a condizione sono ulteriormente suddivise in base alla tipologia del fenomeno geologico che lo caratterizza e cioè: 1) caduta massi e trasporto solido, 2) idraulica-esondazione, 3) vicinanza ad orli morfologici, 4) stabilità dei versanti, 5) cedimenti per sinkhole. A questo proposito, da un confronto tra la Carta delle Fragilità e quella della Trasformabilità si rileva che gran parte del territorio comunale, sostanzialmente non interessato da edificazione, ricade in terreni classificati non idonei. Per quanto riguarda i centri abitati risulta che il centro storico di Perarolo ricade in una zona classificata non idonea caratterizzata da dissesto idrogeologico per frana e, in alcuni settori, anche da dissesto idrogeologico per sprofondamento carsico e per esondazione. L'area è inoltre soggetta a pericolosità geologica e idraulica P2 e P3 dal PAI. In tale contesto la norma tecnica ammette solo interventi sull'edificato esistente e prevede che per tali ambiti, in sede di formazione o revisione del P.I., venga favorita la delocalizzazione delle presenze residenziali stabili, coordinando con la competente autorità gli interventi per la rimozione delle principali condizioni di rischio per la presenza dell'uomo. La zona produttiva di Ansogne e la frazione di Caralte, con eccezione per un limitato settore classificato idoneo, sono ubicate in terreni idonei a condizione per tipologie di fenomeni legati a caduta massi e trasporto solido, stabilità di versante e vicinanza ad orli morfologici. La località Col de Zordo ricade in terreni idonei a condizione, caratterizzati dalla presenza di un'area a dissesto idrogeologico per frana. In tali situazioni, qualsiasi previsione urbanistica individuata dovrà sottostare a quanto previsto dalla normativa tecnica di riferimento. Per i dettagli riguardanti le aree di nuovo insediamento, va fatto riferimento alla Valutazione di Compatibilità Geologica riportata nella relazione geologica del quadro conoscitivo. Si fa presente, comunque, che il comune di Perarolo, a seguito dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2018, è stato interessato da fenomeni di dissesto geologico ed idraulico. Sarà, pertanto, necessario provvedere ad un adeguamento del quadro conoscitivo e della tavola della fragilità oltre che ad una verifica delle scelte previste dal piano alla luce delle nuove situazioni segnalate. Per quanto riguarda le Norme Tecniche d'Attuazione del PAT, le fragilità geologiche e idrauliche sono trattate agli articoli 11, 12 e 13. Tali articoli sostanzialmente richiamano le indicazioni espresse nella relazione illustrativa del tematismo geologico. Su tale normativa si evidenzia l'opportunità di aggiornare il riferimento alle "Norme tecniche per le costruzioni" e cioè DM 17/1/2018 in luogo del DM 14/1/2008. All'art. 11, deve essere riconsiderata la scelta di ammettere interventi di ampliamento di servizi pubblici esistenti nelle aree classificate come "non idonee" per la possibilità di valanghe, data la particolare pericolosità di tali fenomeni. Nelle aree "non idonee" dovrà essere attentamente valutata la possibilità di realizzare infrastrutture stradali che non siano altrimenti ubicabili. Nelle aree non idonee va, infine, esclusa la possibilità di nuova edificazione. Eventuali modifiche al grado di compatibilità geologica potranno essere conseguenti a specifici studi che dimostrino la possibilità di riclassificazione, come indicato al comma 1 dell'art. 11".

DATO ATTO che Il Comune di Perarolo di Cadore con nota del 19.01.2018, assunta al prot. reg. al n. 28633 del 24.01.2018, ha inviato dichiarazione del responsabile del procedimento



attestante che il numero complessivo delle osservazioni pervenute è nr. 1 di cui nessuna riferita alla proposta di Rapporto Ambientale, ovvero che abbia attinenza con questioni ambientali.

DATO ATTO che il Comune di Perarolo di Cadore, con medesima nota del 19.01.2018, ha inviato il parere prot. 2046/URB del 08.07.2016 reso dall'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta – Bacchiglione.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 04/2008;
- la DGR 791/2009;

RITENUTO che, dalle analisi e dalle valutazioni effettuate nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'Allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente, come prescritto dall'Art. 5 della medesima Direttiva.

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
LA COMMISSIONE REGIONALE VAS
ESPRIME PARERE POSITIVO**

sul Rapporto Ambientale del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Perarolo a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. Prima dell'approvazione del Piano:

1.1 Le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con le seguenti disposizioni:

- 1.2.1 Al fine di uniformare la nomenclatura degli strumenti con le norme di settore, nella documentazione di piano il riferimento ai P.I.C.T. dovrà essere sostituito con P.I. a carattere tematico.
- 1.2.2 L'ammissibilità degli interventi di ampliamento nelle aree classificate come "non idonee", dovrà essere supportata da opportuni studi specialistici.
- 1.2.3 La possibilità di realizzare infrastrutture stradali, non altrimenti ubicabili, nelle aree classificate come "non idonee" dovrà essere supportata da opportuni studi specialistici.
- 1.2.4 La possibilità di realizzare nuovi edifici, nelle aree classificate come "non idonee", è sempre esclusa.
- 1.2.5 All'art. 27 "Sistema Urbano: aree ad urbanizzazione consolidata residenziale" va aggiunto al comma 4 una nuova lettera a-bis):
"Le trasformazioni conseguenti la ridefinizione del margine del consolidato qualora ricadenti in aree caratterizzate da fragilità geologiche e idrogeologiche, dovranno essere supportate da specifici studi specialistici".



- 1.2.6 All'art. 28 "Sistema Produttivo: aree ad edificazione consolidata" va aggiunta al comma 3 una nuova lettera a-bis):
"Le trasformazioni conseguenti la ridefinizione del margine del consolidato qualora ricadenti in aree caratterizzate da fragilità geologiche e idrogeologiche, dovranno essere supportate da specifici studi specialistici".
- 1.2.7 L'art. 30 "Attuazione del P.A.T. e Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.)" va integrato aggiungendo al comma 5 una nuova alinea che riporta la seguente indicazione:
" - degli aspetti di sostenibilità ambientale già valutati in sede di PAT".
- 1.2.8 All'art. 32 "Disposizioni attuative per il P.I.", il comma 12, va sostituito:
"[...] ai disposti del Piano di gestione dei rifiuti urbani della provincia di Belluno"
con:
"[...] a quanto previsto dalla vigente pianificazione regionale e provinciale in materia di gestione dei rifiuti".
- 1.2.9 All'art. 35 "Localizzazione reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, va aggiunta una nuova lettera:
"f) In considerazione della delicatezza del territorio comunale e della necessità di garantire la salute umana, nonché l'integrità dell'ambiente e del patrimonio culturale e paesaggistico i piani che andranno a definire le nuove localizzazioni dovranno essere sottoposti alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n.152/2006".
- 1.2 Va recepito quanto indicato nelle precisazioni trasmesse dal Comune in data 01.04.2019 acquisita al prot. regionale con n. 134444 del 03.04.2019.
- 1.3 Va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata, nonché le puntuali indicazioni contenute nei pareri resi dalla autorità consultate e, segnatamente nel parere della Direzione regionale difesa del Suolo prot. n. 183828 del 10.05.2019.
- 1.4 L'articolo 39 delle norme tecniche dovrà essere integrato con nuovi indicatori necessari per verificare l'evoluzione delle criticità già rilevate nel Rapporto Ambientale tra cui le aree con presenza di fenomeni franosi e a rischio idrogeologico (capoluogo e discarica di Ansogne), le aree con presenza di valanghe e la vetustà della rete idrica e fognaria. L'articolo dovrà essere integrato esplicitando le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 152/2006 dovrà essere data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e se necessario delle Agenzie interessate. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio dovranno essere opportunamente tenute in considerazione nel caso di eventuali modifiche al piano e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

2. In sede di attuazione del Piano:



- 2.1. Nel Primo P.I. dovranno essere recepite le indicazioni e le prescrizioni contenute nella Valutazione di Compatibilità idraulica (VCI) e nella relazione geologica (VCG).
- 2.2. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
- 2.3. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri di cui al precedente punto 1.4, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

La presente parere si compone di n. 8 pagine